



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**14/036/CRFS/C7**

**ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL PROBLEMA DEL  
MANCATO FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STATO  
DEGLI ONERI PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DEGLI  
INDENNIZZI PREVISTI DALLA L. 210/1992**

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

**Premesso**

che lo Stato, a partire dall'anno 2012, non ha più provveduto allo stanziamento dell'apposito finanziamento, da ripartire alle Regioni e alle Province Autonome, per il pagamento degli indennizzi previsti dalla l.210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e non ha mai individuato e corrisposto le risorse utili al riconoscimento degli arretrati, che spettano a tutti i soggetti indennizzati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2011.

**Considerato**

che le competenze in materia, conferite alle Regioni con il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, consistono in funzioni e compiti amministrativi che comportano spese obbligatorie i cui oneri sono

posti a carico del Ministero della Salute e che Regioni e Province Autonome sono meri “enti pagatori” delegati al pagamento degli indennizzi, anticipando le risorse necessarie a fronte di puntuale rimborso da parte dello Stato degli oneri sostenuti.


### **Ribadito**

pertanto che compete allo Stato assicurare il flusso finanziario idoneo a garantire l'esercizio dei compiti amministrativi spettanti alle Regioni

### **Evidenzia**

che la situazione che si è venuta a creare a fronte del mancato finanziamento degli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla l. 210/1992 è estremamente grave per diversi ordini di motivi, in quanto oltre a comportare disparità di trattamento tra cittadini portatori dei medesimi diritti, costituisce un onere finanziario che le Regioni e le Province Autonome non sono in grado di sopportare. Infatti, pur in assenza del finanziamento statale, le stesse hanno continuato, dal 2012 ad oggi, ad erogare il pagamento degli indennizzi alle persone interessate, maturando un credito crescente nei confronti dello Stato che ammonta a oltre 325 milioni di euro complessivi per gli anni 2012 e 2013. In assenza della copertura finanziaria da parte dello Stato, ciò potrebbe comportare anche una grave responsabilità erariale. Inoltre, per garantire il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione dell'Indennità integrativa speciale (IIS), il fabbisogno finanziario stimato dalle Regioni ammonta a oltre 200 milioni di euro e, a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3/9/2013 si dovrà garantire il pagamento di tali oneri entro il 3 giugno p.v.

Dato atto che, finora, tutte le iniziative intraprese in materia dalle Regioni e dalle Province Autonome non sono state accolte dal Governo e che ormai non è più procrastinabile tale situazione di totale latitanza di relazioni e di rapporti di leale collaborazione istituzionale che consentano di affrontare e



risolvere il problema.

### **Chiede**

la convocazione, entro il mese di maggio, di una riunione straordinaria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano monotematica su tale argomento, alla quale siano presenti tutti i Ministri competenti in materia, nell'ambito della quale:

- 1) Vengano definite e accertate le competenze dello Stato in relazione al finanziamento delle funzioni relative alla l.210/1992.
- 2) Siano garantiti a favore delle Regioni e Province Autonome:
  - il rimborso di tutti gli oneri sostenuti per gli anni 2012 e 2013, nonché il ripristino del finanziamento per gli anni successivi;
  - il finanziamento degli oneri dovuti per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'IIS, secondo modalità e calcoli condivisi tra Regioni e Province Autonome e Ministeri competenti.

In mancanza di Accordo con lo Stato nei termini sopra esposti, le Regioni e le Province Autonome assumeranno una posizione unitaria, da attuarsi secondo modalità operative omogenee, disponendo l'interruzione del pagamento degli indennizzi a partire dal 1/7/2014 e provvedendo ad adire le vie legali per ottenere la restituzione delle somme anticipate a titolo di pagamento degli indennizzi, nonché al fine di far dichiarare l'esclusiva responsabilità statale in ordine a tutti gli oneri derivanti dalla legge 210/1992.

Roma, 10 aprile 2014

